

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 80/43/2011**

**Svolgimento del processo**

Si rileva che l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Brescia 1, ha appellato la sentenza in epigrafe che aveva accolto il ricorso prodotto dalla società TECO srl. in liquidazione, avverso diniego di definizione di ritardati o omessi versamenti ex lege n. 289/02, prot. N.509/2006, chiedendo la riforma di detta sentenza.

Controdeduce la società.

Osserva la Commissione che l'appello dell'Ufficio merita di essere accolto. Nel caso, infatti, l'art. 9 bis della succitata legge non disciplina le conseguenze derivanti dal mancato versamento delle rate successive alla prima. Pertanto, la sanatoria portata da detto articolo si perfeziona con il puntuale pagamento di tutti gli importi dovuti. Il condono in esame ha lo scopo di riaprire i termini per effettuare i versamenti in precedenza omessi, senza applicazione di sanzioni. E, pertanto, non è un meccanismo per incrementare le imposte dovute in determinati periodi. Sussistono motivi, dati dalla normativa de quo, per compensare le spese.

**PQM**

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.